SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1165 e 894-A)

Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Protezione del territorio del comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza (n. 1165)

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1980 (V. *Stampato n.* **1810**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro dei Beni Culturali e Ambientali

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 novembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

con annesso testo del disegno di legge

(*di cui la Commissione propone l'assorbimento*)

Interventi per la salvaguardia di Ravenna e territori limitrofi soggetti ai fenomeni interconnessi della subsidenza e della erosione marina (n. 894)

d'iniziativa dei senatori MELANDRI, BAUSI, BUZZI, CACCHIOLI, DEGOLA, SPEZIA e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1980

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MODICA)

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE n. 1165

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza

Art. 1.

La protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

Al perseguimento di detta finalità concorrono lo Stato, la regione Emilia-Romagna e il comune di Ravenna, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione del piano generale di interventi organici per la costruzione di acquedotti, di fognature, di opere di difesa dei litorali e degli abitati, di opere di interesse del comprensorio agricolo, di strade e di manufatti al loro servizio, di opere di risanamento e consolidamento del patrimonio edilizio demaniale, di opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali di uso pubblico, di opere di risanamento e consolidamento di immobili di interesse storico, artistico, monumentale, nonchè di quant'altro sarà programmato ai sensi della presente legge.

Gli interventi sono attuati secondo competenza dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della marina mercantile per le opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali, dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Ravenna e dagli altri enti preposti specificamente alla difesa del suolo ed alla regolamentazione delle acque.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il piano degli interventi per le opere di interesse del comprensorio agricolo del ravennate, da attuare ai sensi del primo comma, nonchè per il ripristino delle officiosità delle chiuse demaniali «S. Bartolo », « Rasponi » e « S. Marco », è predisposto dalla regione Emilia-Romagna, di intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È istituito un Comitato di sovrintendenza col compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi.

Il Comitato è così composto:

dal provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, che lo presiede;

dall'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Ravenna;

dal comandante del porto di Ravenna in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal soprintendente ai monumenti per le province di Ravenna, Forlì, Ferrara in rappresentanza del Ministero dei beni culturali;

da tre rappresentanti della regione Emilia-Romagna, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

da tre rappresentanti del comune di Ravenna.

Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonchè la progettazione e la realizzazione delle opere sono di norma eseguiti dagli enti ed uffici competenti e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate.

In caso di inerzia di uno o più degli enti preposti all'attuazione degli interventi previsti nel piano generale, il Ministero dei lavori pubblici può invitare gli enti stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, all'attuazione degli interventi provvede il Ministero dei lavori pubblici stesso, direttamente o attraverso affidamento in concessione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per le finalità di cui alla presente legge, alle sedute del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti designati dalla regione Emilia-Romagna, due rappresentanti designati dal comune di Ravenna, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dei beni culturali.

Art. 3.

Per far fronte ai compiti derivanti dalla presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere personale risultato idoneo nei concorsi pubblici già espletati o in corso di espletamento, da assegnare al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna e all'Ufficio speciale per le opere marittime di Ravenna nelle seguenti qualifiche:

n. 3 ingegneri;
n. 1 consiglieri;
n. 4 geometri;
n. 2 coadiutori.

Art. 4.

In forza della presente legge sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, ai fini e per gli effetti degli articoli 94 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni:

a) in provincia di Ravenna: di Conselice, Alfonsine, Fusignano, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, Lugo, Bagnacavallo, Ravenna, Bagnara di Romagna, Cotignola, Russi, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Bagni, Cervia;

b) in provincia di Forlì: Forlì, Castrocaro-Terme, Terra del Sole, Forlimpopoli, Cesenatico, Meldola, Cesena, Gambettola, Gat-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

teo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna;

c) in provincia di Bologna: Crevalcore, Pieve di Cento, Galliera, Sant'Agata Bolognese, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Malalbergo, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Molinella, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Budrio, Crespellano, Zola Predosa, Bologna, Castenaso, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro dell'Emilia, Mordano, Imola.

L'assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, predisporrà un piano per il controllo degli emungimenti dal sottosuolo nelle aree di cui al comma precedente. Tale piano dovrà prevedere, oltre alle scadenze temporali delle progressive limitazioni, le norme cui dovranno adeguarsi gli utenti nell'effettuare prelievi sia per usi produttivi sia per usi domestici.

Il piano è approvato con deliberazione del Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel termine di 90 giorni successivi alla presentazione del piano medesimo.

Art. 5.

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori è autorizzata per gli anni finanziari dal 1980 al 1984 la complessiva spesa di lire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

105,5 miliardi, da iscrivere quanto a lire 95,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria a norma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 10.000 milioni di cui lire 8.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le amministrazioni sopra indicate possono, ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, stipulare contratti e assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata nel primo comma del presente articolo. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 894

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MELANDRI ED ALTRI

Interventi per la salvaguardia di Ravenna e territori limitrofi soggetti ai fenomeni interconnessi della subsidenza e della erosione marina

Art. 1.

La salvaguardia di Ravenna e dei territori limitrofi, soggetti ai fenomeni interconnessi della subsidenza e dell'erosione marina, è dichiarato problema di preminente interesse nazionale.

Gli interventi finanziari e gli altri provvedimenti previsti dalla presente legge sono volti a contrastare i crescenti, pericolosi effetti negativi in atto ed a garantire la salvaguardia dell'area interessata, ripristinandone l'equilibrio idrogeologico gravemente compromesso.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti preposti specificatamente alla difesa del suolo e alla regolazione delle acque.

Art. 2.

L'area sulla quale potranno essere previsti ed attuati gli interventi di cui agli articoli 4, lettera *a*), e 9 della presente legge è costituita dall'intero territorio del Comune di Ravenna, nonchè dal tratto costiero compreso fra le foci dei fiumi Savio ed Uso.

La più vasta area, soggetta ai fenomeni interconnessi della subsidenza e dell'erosione marina ed oggetto del progetto generale volto a garantire il riequilibrio idrogeologico complessivo attraverso idonee misure di regolamentazione ed intervento, verrà delimitata dalla Magistratura al territorio di cui al successivo articolo 3 entro sessanta giorni dall'insediamento della stessa.

Art. 3.

È costituita la Magistratura al territorio soggetto a subsidenza delle Province di Ravenna, Bologna, Ferrara e Forlì. Essa è composta dal Ministro dei lavori pubblici, o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti ed organismi:

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Regione Emilia-Romagna;

Comune di Ravenna;

Unione province Emilia-Romagna.

La Magistratura ha sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La Magistratura cessa la propria attività il 31 dicembre 1990.

Gli interventi decisi e che in tale data non abbiano avuto parziale o totale esecuzione sono deferiti alla competenza della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

La Magistratura al territorio, di cui al precedente articolo, ha il compito:

a) di decidere, entro novanta giorni dal suo insediamento, sulla scorta delle proposte del comitato di cui al successivo articolo 5, i provvedimenti di immediata urgenza, atti a bloccare l'ulteriore degrado della situazione nell'area di cui al primo comma del precedente articolo 2;

b) di delimitare l'area soggetta a subsidenza ed erosione marina delle Province di Ravenna, Bologna, Ferrara e Forlì;

c) di definire ed attuare, avvalendosi delle conoscenze e coordinando le iniziative in atto, gli studi utili alla individuazione delle cause dei fenomeni considerati;

d) predisporre ed adottare il progetto generale per il riequilibrio del territorio interessato.

I provvedimenti di cui alla lettera *a*), nonchè quelli previsti dal progetto generale di cui alla lettera *c*), sono attribuiti, per l'attuazione, alla competenza del presidente della Regione.

Il presidente della Regione, oltre che dei servizi regionali, potrà avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, degli strumenti tecnici ed organizzativi dello Stato, dei Comuni, delle Province, dei consorzi di bonifica, dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, tenuto conto delle rispettive capacità tecniche ed operative.

Art. 5.

La Magistratura al territorio, per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 4, si avvale di un comitato tecnico-scientifico costituito da:

1) il provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

2) l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Ravenna;

3) un esperto designato dal Ministero dei lavori pubblici;

4) un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) un esperto designato dalla Regione Emilia-Romagna;

6) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

7) il sovrintendente ai beni culturali, storici e naturali di Ravenna;

8) un esperto designato dall'Unione regionale delle bonifiche;

9) l'ingegnere capo del Comune di Ravenna;

10) l'ingegnere capo delle amministrazioni provinciali di Ravenna, Forlì, Bologna e Ferrara;

11) un esperto designato dall'Idroser;

12) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria e artigianato.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori, per l'esame di particolari problemi, studiosi e tecnici di specifica competenza professionale nel settore.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni sono comunicate al presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione del comitato.

Art. 6.

Il comitato tecnico-scientifico, secondo le direttive della Magistratura al territorio:

1) provvede a formulare alla Magistratura stessa circostanziate proposte in ordine al migliore svolgimento dei compiti di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge.

Le proposte medesime devono essere formulate, rispettivamente, entro due mesi dall'insediamento del comitato, per quanto attiene alle lettere *a*) e *b*), ed entro due anni, relativamente alla lettera *d*);

2) formula le proposte concernenti la elaborazione del progetto generale di riequilibrio di cui sopra, provvedendo specificatamente:

a) a definire gli indirizzi metodologici che dovranno informare, in modo unitario, in tutto il territorio interessato, le indagini, gli studi e gli interventi;

b) a coordinare le indagini e gli studi eseguiti ed in corso di esecuzione;

c) alla raccolta e all'aggiornamento degli elementi necessari di approfondimento delle diverse questioni interessanti i fenomeni indagati;

d) a proporre la realizzazione di ulteriori ricerche, sia in sito, sia in laboratorio, ritenute necessarie alla migliore conoscenza dei fenomeni, nonchè di programmi sperimentali idonei, anche su modello.

Nella fase di attuazione del piano generale di riequilibrio, il comitato tecnico-scientifico esercita funzioni di consulenza e di proposta, anche ai fini del necessario adeguamento ed aggiornamento delle indicazioni di piano.

Art. 7.

Sino all'adozione del progetto generale di riequilibrio:

a) il Consiglio regionale provvede ad emanare, sulla base delle proposte inoltrate alla Magistratura, di cui ai precedenti articoli, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, direttive vincolanti sulla escavazione, emungimenti, derivazioni, sistemazioni idrauliche, opere marittime, difese costiere;

b) il presidente della Regione adotta, sulla base delle proposte inoltrate ed entro il medesimo termine di trenta giorni, tutti i provvedimenti necessari ed urgenti nelle materie di competenza dello Stato e degli enti locali.

Tali provvedimenti hanno efficacia sospensiva di tutte le prescrizioni di piano vigenti, in contrasto con le finalità della presente legge.

Art. 8.

Il progetto generale per il riequilibrio del territorio interessato ai fenomeni della subsidenza e dell'erosione marina stabilisce gli interventi da realizzare e ne quantifica la spesa.

In particolare il progetto deve:

1) prevedere gli interventi necessari per arrestare la subsidenza nelle aree ove si manifestano, con maggiore gravità, gli effetti di tale fenomeno, agendo sulle sue cause in tutto il più vasto territorio interessato ed influente;

2) programmare le opere necessarie per il riequilibrio idrogeologico del territorio e per ristabilire un corretto regime nello scolo delle acque di superficie, nel trasporto solido dei corsi d'acqua, nel ravvenamento delle falde acquifere sotterranee, nelle reti fognanti, nelle opere danneggiate, eccetera;

3) definire un organico schema di opere di difesa e di sistemazione dell'intero arco litoraneo interessato, al fine di conseguire: la prevenzione dall'erosione marina dei tratti di spiaggia non ancora colpiti; il riequilibrio e il miglioramento dei tratti impoveriti; la manutenzione e il miglioramento dei porti in armonia con la situazione generale del litorale;

4) definire e proporre la creazione di un organismo permanente di rilevazione, verifica e controllo della situazione idrogeologica del territorio interessato, sia per seguire gli effetti degli interventi programmati, valutarne l'efficacia e permettere un rapido adeguamento delle realizzazioni alla evoluzione indotta nell'area dall'attuazione delle opere e delle misure già eseguite, sia per consentire tempestivi interventi nel caso si dovessero manifestare, col tempo, alterazioni negli equilibri ristabiliti.

Nella redazione del progetto generale devono essere tenute presenti le necessità, le direttrici e le scelte di sviluppo del territorio considerato.

Se nell'ambito del progetto si riscontra la necessità di interventi in contrasto col modo attualmente praticato di far fronte alle esigenze oggettive della zona, detti interventi sostitutivi devono essere chiaramente indicati.

Art. 9.

Gli interventi urgenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 4 sono decisi dalla Magistratura al territorio entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del comitato tecnico-scientifico, e riguardano:

a) per quanto attiene il territorio del Comune di Ravenna:

1) completamento e potenziamento dell'acquedotto industriale;

2) estensione dell'acquedotto civico;

3) sistemazione dell'intera rete fognaria;

4) consolidamento e rialzo delle banchine e degli argini;

b) per quanto riguarda l'intera zona di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge:

1) opere di difesa del litorale;

2) opere idrauliche e stradali;

3) opere ed interventi volti all'utilizzo delle acque reflue, quando ciò sia diret-

tamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

I relativi progetti esecutivi potranno venire elaborati dagli uffici della Regione e dagli enti locali facenti parte della Magistratura al territorio, o dagli uffici periferici competenti dello Stato.

La spesa relativa viene assunta, nei limiti degli stanziamenti indicati nella presente legge:

per le opere di competenza dello Stato, a totale carico dello Stato;

per le opere di competenza regionale, nella misura del 50 per cento a carico dello Stato, del 40 per cento a carico della Regione e del 10 per cento a carico degli enti locali;

per le opere di competenza degli enti locali, nella misura del 50 per cento a carico dello Stato, del 40 per cento a carico degli enti locali e del 10 per cento a carico della Regione.

Art. 10.

Dalla data di delimitazione dell'area soggetta a subsidenza ed erosione marina fino all'emanazione delle direttive di cui al precedente articolo 7 e, comunque, fino alla adozione del progetto generale di riequilibrio, l'intero territorio interessato dai fenomeni di subsidenza ed erosione marina è assoggettato a tutela ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nel periodo medesimo, l'assentimento di nuove concessioni od autorizzazioni alla perforazione di pozzi è sospeso.

In concomitanza con il completamento e l'entrata in funzione delle opere acquedottistiche industriali, idropotabili e di irrigazione agricola, vengono vietati gli attingimenti dal sottosuolo e provveduto alla relativa chiusura dei pozzi per le corrispondenti utilizzazioni.

Anche in deroga alle disposizioni vigenti, chiunque contravvenga alla presente normativa è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Art. 11.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 145 miliardi di cui:

a) lire 130 miliardi finalizzati:

1) alla realizzazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 9;

2) alla redazione del programma generale di riequilibrio idrogeologico del territorio interessato;

3) alla attuazione degli interventi previsti dal programma generale medesimo;

b) lire 14.800 milioni finalizzati:

1) alla effettuazione delle sperimentazioni dirette o di laboratorio;

2) alla raccolta ed al coordinamento degli elementi di studio e di conoscenza;

c) lire 200 milioni finalizzati:

al funzionamento degli organismi ed istituti costituiti con la presente legge.

Art. 12.

La spesa di cui al precedente articolo 11, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, è ripartita nel decennio 1981-90 in ragione di:

lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981;

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1982;

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1983;

lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1984;

lire 10 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1990.

Art. 13.

Tutte le opere ed interventi previsti dalla presente legge ed in connessione con l'esecuzione del progetto generale per il riequilibrio del territorio sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 14.

Per l'attuazione della presente legge verranno utilizzati uffici e personale dello Stato, della Regione Emilia-Romagna, degli enti locali e degli organismi facenti parte del comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 5.

Apposite convenzioni regoleranno i rapporti tra la Magistratura al territorio e gli enti predetti.

Art. 15.

La spesa complessiva di cui all'articolo 11 sarà iscritta per lire 131.500 milioni sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e per lire 13.500 milioni sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La prima verrà iscritta in ragione di lire 16.500 milioni per il 1981, lire 22.500 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983, lire 13.000 milioni per il 1984, lire 9.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990 compreso.

La somma di lire 13.500 milioni, iscritta sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà così ripartita:

lire 3.500 milioni per l'anno 1981;

lire 2.500 milioni per gli anni 1982 e 1983;

lire 2.000 milioni per l'anno 1984;

lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990 compreso.